

DICHIARAZIONI

Benefici premiali Isa solo con dati corretti

di Sandro Cerato

I **benefici premiali** previsti per i contribuenti che raggiungono un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8** sono fruibili a **condizione che i dati indicati** nel modello Isa siano **corretti e completi**.

È questo uno dei tanti chiarimenti forniti con la recente [circolare 20/E/2019](#) in relazione ai benefici premiali previsti dagli Isa.

È opportuno ricordare che i benefici premiali (indicati nell'[articolo 9-bis, commi da 11 a 13, D.L. 50/2017](#)) sono ottenibili solamente in presenza di un **voto “minimo”**, individuato dal [Provvedimento direttoriale prot. n. 126200/2019](#), **almeno pari a 8** e riguardano sinteticamente:

- la **possibilità di compensazione del credito Iva** per un importo fino ad euro 50.000 **senza visto di conformità**, nonché di ottenere il **rimborso Iva senza garanzia o visto di conformità**;
- la **possibilità di compensazione dei crediti per imposte dirette** (Irpef/Ires e Irap) fino a un importo di euro 20.000 **senza necessità del visto di conformità** (voto minimo pari a 8);
- l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle **società non operative** (voto minimo pari a 9);
- l'esclusione **dall'accertamento analitico presuntivo** (voto minimo pari a 8,5);
- la **riduzione di un anno dei termini di accertamento** (voto minimo pari a 8);
- la franchigia di 2/3 del reddito dichiarato ai fini dell'accertamento sintetico (voto minimo pari a 9).

In merito alla **fruibilità dei descritti benefici premiali**, l'Agenzia delle entrate ha confermato quanto già si era presunto, vale a dire che i benefici stessi spettano a condizione che i **dati comunicati siano corretti** (e come tali fedeli) e completi.

Ciò sta a significare che qualora, in un secondo momento ovvero in sede di controllo, sia accertato che i dati comunicati non sono corretti con **conseguente riduzione del livello di affidabilità fiscale** del contribuente (ad esempio al di sotto dell'8), **l'eventuale compensazione del credito Iva diviene indebita**.

Tale circostanza comporta il **recupero del credito indebitamente compensato** oltre all'applicabilità della **sanzione amministrativa del 30%**.

Più in particolare, il momento in cui è necessario verificare la correttezza e completezza dei dati è la **presentazione della dichiarazione** entro i termini ordinari, con conseguente **inefficacia di eventuali dichiarazioni integrative presentate successivamente al fine di correggere dei dati inesatti**.

È del tutto evidente che il contribuente, nonché il professionista che lo assiste, dovrà porre **particolare attenzione alla compilazione del modello Isa** e, più in generale, per la gestione di tutti i dati che influenzano il conteggio della media (compresi i dati precalcolati).

In merito ai **benefici premiali**, l'Agenzia delle entrate fornisce ulteriori importanti considerazioni per quanto riguarda le **"tempistiche" per la compensazione dei crediti Iva e dei crediti da imposte dirette**.

In merito al primo aspetto, era già stato precisato che a fronte di un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il periodo d'imposta 2018, è possibile fruire dei benefici in relazione al **credito Iva annuale** (del 2019) e di quello riferito ai **primi tre trimestri del 2020**.

Al contrario, **nessun beneficio** è previsto per la compensazione del **credito Iva** che è maturato nel secondo trimestre 2019 e che maturerà per il **terzo trimestre** dello stesso anno.

Per i **crediti da imposte dirette** (per i quale sono previste due soglie distinte di euro 20.000 per imposte dirette e Irap), la [circolare 20/E/2019](#) conferma che la **compensazione (senza visto di conformità)** può già avvenire a partire dal **primo giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta** in cui sono **maturati, a prescindere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione**. Resta fermo, ovviamente, che il contribuente sia in grado di effettuare i relativi **conteggi** (compresi quelli per il calcolo del livello di affidabilità fiscale), e che il credito utilizzato per eseguire le compensazioni sia quello **effettivamente spettante** in base alle dichiarazioni presentate.

Seminario di specializzazione

CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA, ISA E NOVITÀ DELL'ESTATE

Scopri le sedi in programmazione >